

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Luglio – Agosto 2011)

## AMBIENTE

<b>Parole chiave</b>	<i>Quote emissione</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L173 del 1-7-11
<b>Estremi</b>	Decisione 2011/389/UE della Commissione del 30 giugno 2011
<b>Titolo</b>	Decisione 2011/389/UE della Commissione, del 30 giugno 2011, relativa alla quantità, per tutta l'Unione, delle quote di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
<b>Contenuti</b>	<p>L'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2003/87/CE stabilisce che, prima dell'inizio di ciascun periodo di scambio, la Commissione adotta una decisione che fissi la quantità totale di quote da assegnare, da vendere all'asta, da collocare nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, e da assegnare a titolo gratuito agli operatori aerei.</p> <p>La decisione 2011/389 stabilisce che :</p> <p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 212.892.053.</p> <p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 <i>quater</i>, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1 gennaio 2013 è 208.502.526.</p> <p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 <i>quinquies</i>, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 31.933.808.</p> <p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 <i>quinquies</i>, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1 gennaio 2013 è 31.275.379.</p> <p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 <i>septies</i>, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE relativo alla riserva speciale è 50.040.608.</p>

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC

	<p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 180.958.245.</p> <p>Il numero totale di quote per tutta l'Unione di cui all'articolo 3 <i>sexies</i>, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1 gennaio 2013 è 170.972.071.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Sostanze pericolose, apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L174 del 1-7-11
<b>Estremi</b>	Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno
<b>Titolo</b>	Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
<b>Contenuti</b>	<p>La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.</p> <p>La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I.</p> <p>All'art. 2 viene indicato l'ambito di applicazione e al comma 4 vengono riportate le tipologie di apparecchiature escluse dalla presente direttiva.</p> <p>Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all'allegato II (Piombo (0,1 %) , Mercurio (0,1 %) , Cadmio (0,01 %) , Cromo esavalente (0,1 %) , Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) , Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %).</p> <p>Gli Stati membri dovranno conformarsi alla suddetta Direttiva entro il 2 gennaio del 2013.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Parole chiave</b>	<i>Sostanze pericolose, biocidi</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L 175 del 10-07-11
<b>Estremi</b>	Decisione 2011/391/UE della Commissione del 10 luglio 2011
<b>Titolo</b>	Decisione della Commissione concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
<b>Contenuti</b>	I principi attivi di cui all'allegato della decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Ai fini del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all'allegato della suddetta decisione non dovranno più essere immessi sul mercato a decorrere dal 1 luglio 2012.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni veicolari, GPL, gas naturale</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L 180 dell'8-7-11
<b>Estremi</b>	Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
<b>Titolo</b>	Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
<b>Contenuti</b>	Il regolamento descrive le modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 49 pubblicato nella GU L 103 del 12.4.2008 In particolar, viene introdotto un nuovo Allegato 4C, Metodo di prova per misurare il numero di particelle. Per il momento, il citato allegato non è applicabile ai fini dell'omologazione ai sensi del presente regolamento, ma lo sarà in futuro. Esso descrive il metodo per stabilire il numero delle particelle emesse dai motori provati secondo le procedure di prova (definite all'allegato 4B)
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, spedizioni transfrontaliere</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L 181 del 9-7-11
<b>Estremi</b>	Regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, dell' 8 luglio 2011
<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, dell'8 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'OCSE.
<b>Contenuti</b>	L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione viene pertanto modificato come dal presente regolamento, alle sezioni riguardanti la Bosnia Erzegovina e la Malaysia.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, spedizioni transfrontaliere</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L 182 del 12-7-11
<b>Estremi</b>	Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011
<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 664/2011 della Commissione, dell'11 luglio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcune miscele di rifiuti nell'allegato III A.
<b>Contenuti</b>	<p>L'allegato III A è stato modificato dal presente regolamento in seguito alle richieste di indagine su alcuni rifiuti espresse da Finlandia e Regno Unito e osservazioni da parte di altri stati membri in merito alla miscelazione di alcune categorie di rifiuto definite nella convenzione di Basilea del 1989, secondo la quale sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi della citata Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell'allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell'allegato III;</li> <li>- i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del caso precedente, ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d'esportazione, d'importazione o di transito.</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni autoveicolari, gas serra</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE 194 DEL 26-7-11
<b>Estremi</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011
<b>Titolo</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
<b>Contenuti</b>	<p>Al fine di promuovere lo sviluppo e la rapida diffusione di nuove tecnologie avanzate volte alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli, il regolamento (CE) n. 443/2009 concede a fornitori e costruttori la possibilità di richiedere l'approvazione di determinate tecnologie innovative che contribuiscono a diminuire le emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture. È pertanto necessario stabilire i criteri per determinare quali tecnologie possano essere riconosciute come innovazioni ecocompatibili ai sensi del suddetto regolamento.</p> <p>Al fine di sostenere le tecnologie con il maggior potenziale di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture, e in particolare lo sviluppo di tecnologie di propulsione innovative, occorre che siano incentivate solo le tecnologie intrinsecamente funzionali alla mobilità del veicolo e che contribuiscono in maniera significativa all'ottimizzazione del suo consumo energetico complessivo. All'art. 2 viene definito il campo di applicazione del regolamento.</p> <p>Il normale ciclo di prova utilizzato nella misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> ai fini dell'omologazione di un veicolo non riporta tutti i risparmi realizzati attraverso determinate tecnologie. Al fine di garantire che gli incentivi all'innovazione siano corretti, è necessario che nel calcolo del risparmio complessivo di CO<sub>2</sub> siano computati soltanto i risparmi non misurati dal normale ciclo di prova. Il metodo di prova viene definito all'art. 4 e all'art. 6.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti radioattivi, gestione</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE 199 DEL 2-8-11
<b>Estremi</b>	Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011
<b>Titolo</b>	Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
<b>Contenuti</b>	Essa ha come finalità che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.</p> <p>Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom, la presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato Euratom per quanto attiene alla sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.</p> <p>Il principio generale su cui si basa la direttiva è che Gli Stati membri debbano istituire e mantenere politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio (fatto salvo quanto riportato all'articolo 2, par. 3)</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Sostanze pericolose</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L215 del 20-8-1
<b>Estremi</b>	Regolamento (UE) n. 834/2011 della Commissione del 19 agosto 2011
<b>Titolo</b>	Regolamento (UE) n. 834/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
<b>Contenuti</b>	<p>L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del suddetto regolamento.</p> <p>Le sostanze oggetto di modifica sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,3-dicloropropene</li> <li>Etalfluralin</li> <li>Guazatina</li> <li>Acido indolilacetico</li> <li>Tiobencarb</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Sorveglianza radiometrica, rifiuti radioattivi</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 156 del 7-7-2011
<b>Estremi</b>	DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011 n. 100
<b>Titolo</b>	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	<p>sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici</p>
<b>Contenuti</b>	<p>I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.</p> <p>L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata da esperti qualificati.</p> <p>In allegato I sono indicati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza; in allegato II invece sono riportati i contenuti delle attestazioni della avvenuta sorveglianza radiometrica.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Reati ambientali, responsabilità penale</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 177 del 1-8-11
<b>Estremi</b>	D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121
<b>Titolo</b>	Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
<b>Contenuti</b>	<p>Il decreto, in vigore dal 16 agosto, è composto da 5 articoli che modificano il codice penale (art. 1, avente per oggetto l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette), il D.L.vo n. 231/2001 (art. 2, avente come oggetto la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), il D.L.vo n. 152/2006 (art. 3, su protezione delle coste dall'inquinamento provocato dalle navi e modifica del 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006) ed il D.L.vo n. 205/2010 (art. 4, modifiche finalizzate a graduare la responsabilità e le sanzioni nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).</p>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	Il decreto è in vigore dal 16 agosto 2011.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Kyoto, finanziamenti</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 183 del 8-8-11
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 19 luglio 2011
<b>Titolo</b>	Modifica ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo.
<b>Contenuti</b>	Con il provvedimento in oggetto, vengono modificati ed integrati gli allegati di cui all'art. 27, comma 1, del decreto interministeriale 25 novembre 2008.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*



## **SISTRI – ULTIMI AGGIORNAMENTI**

### **Legge 12 luglio 2011, n. 106 (“decreto sviluppo”)**

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia". La legge è entrata in vigore il 13 luglio e apporta rilevanti modifiche ad una serie di norme del D.L. n. 70/2011, tra le quali l'art. 6, comma 2, del Decreto n. 70/2011, relativa all'effettiva entrata in vigore del SISTRI. In tale articolo si legge che "al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere antecedente al 1° giugno 2012.

### **D.L n. 138/2011 (c.d. “manovra di Ferragosto”): abrogazione del SISTRI**

Il decreto n.138 del 2011 (art. 6 commi 2 e 3) ha cancellato con effetto immediato non solo il D.M. 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), ma anche i successivi decreti correttivi ed il recente D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, il cosiddetto “Testo Unico SISTRI” nel quale erano confluiti praticamente tutti i “decreti SISTRI” (tranne l'ultimo, il D.M. 26 maggio 2011).

Il decreto è in attesa ora, ovviamente, di essere convertito in legge nei 60 giorni successivi alla sua emanazione (in vigore dal 13 agosto 2011).

Appare chiaro dall'analisi del Decreto n. 138/2011 che non esiste ad oggi nessun vuoto legislativo dato che resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; pertanto, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione (articoli 190 e 193 del T.U.A., nella versione non modificata dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 205/2010). In sintesi, in seguito all'abrogazione del SISTRI viene ripristinata la gestione attraverso il “ripristino” dei registri c/s dei rifiuti, dei formulari (FIR) e del modello unificato di dichiarazione ambientale (MUD).

Inoltre, Abrogato il SISTRI, non potranno essere applicate tutte le sanzioni previste dall'art. 260-bis, TUA a seguito della riforma operata dal D.Lgs. n. 205/2010 (nella fattispecie dall'art. 36).

E' stato fatto notare come, con riferimento alle sanzioni relative al SISTRI, la Manovra-bis di luglio 2011 è entrata in vigore appena qualche giorno prima del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1° agosto 2011 ed in vigore dal 16 agosto 2011) col quale è stata recepita la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

L'abrogazione del SISTRI, si ripercuote dunque sul D.Lgs. n. 121/2011 il quale, prima ancora di venire alla luce, ha visto “decadere” tutte le norme da esso recate in tema di SISTRI.

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

# ENERGIA

## Energia

<b>Parole chiave</b>	<i>Risparmio energetico, condizionatori d'aria</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L178 del 6-7-11
<b>Estremi</b>	Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione del 4 maggio 2011
<b>Titolo</b>	Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.
<b>Contenuti</b>	<p>Negli ultimi anni gli sviluppi tecnologici nell'ambito del miglioramento dell'efficienza energetica dei condizionatori d'aria sono stati molto rapidi e hanno consentito a diversi paesi terzi di introdurre requisiti minimi vincolanti in materia di efficienza energetica e hanno avviato un processo volto a introdurre nuovi sistemi di etichettatura energetica basata sulla prestazione stagionale. Le apparecchiature odierne, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, in grado di conseguire i livelli di efficienza energetica più elevati hanno ampiamente superato i livelli della classe A fissati dalla direttiva 2002/31/CE.</p> <p>Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari relative ai condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica dotati di una capacità nominale di <math>\leq 12\text{kW}</math> per il raffreddamento, o per il riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento.</p> <p>Il presente regolamento non si applica agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche e ai condizionatori d'aria il cui il condensatore e/o l'evaporatore non utilizzano aria per il trasferimento termico.</p> <p>Il presente regolamento introduce due nuove scale di efficienza energetica basate sulla funzione principale e su aspetti specifici importanti per il consumatore. Considerato che i condizionatori sono utilizzati principalmente in</p>

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC

	<p>condizioni di carico parziale, le prove di efficienza vengono cambiate.</p> <p>Il nuovo metodo di calcolo in linea con una misura di attuazione in materia di progettazione ecocompatibile, che fissa requisiti minimi di efficienza energetica superiore al livello dell'attuale classe A, porterà a riclassificare tali apparecchiature e, di conseguenza, i condizionatori d'aria split, da finestra e da parete dovranno adeguarsi alla nuova scala di efficienza energetica A-G, alla quale si aggiunge un «+» ogni due anni, per giungere infine alla classe A+++.</p> <p>La classe di efficienza energetica è definita così come descritto all'allegato VII.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Cip6, impianti di produzione energia elettrica</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 185 del 10-8-2011
<b>Estremi</b>	DECRETO 23 GIUGNO 2011
<b>Titolo</b>	Disposizioni attuative del decreto 2 dicembre 2009 ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia
<b>Contenuti</b>	<p>Con il Decreto del 23 giugno 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri e i parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili fossili e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, nonchè le modalità e tempistiche per le erogazioni.</p> <p>Il provvedimento, registrato lo scorso 27 luglio alla Corte dei Conti, attua il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*